



**Comitato Regionale Campania
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 1488 DEL 08.05.2024

Corte Sportiva di Appello n. 31

Seduta del 08.05.2024

Presidente: Avv. Pasquale Raganati

Componenti: Avv. Antonella Batà, Avv. Marco Buzzo

- visto il reclamo presentato dalla Società Basket Bellizzi, codice FIP 022868, avverso il provvedimento del Giudice Sportivo n. 871, di cui al C.U. n° 1435 del 06/05/2024, relativo alla gara n° 7544 del Campionato Divisione regionale 1, con il quale veniva irrogata al tesserato Giuseppe Caccavo la squalifica per 2 gare per comportamenti non regolamentari reiterati, posti in essere da tesserati durante lo svolgimento di una gara e per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato espulso [art. 35,1b RG rec., art. 36 RG];
- sentito il sig. Giuseppe Caccavo, il quale si riporta al reclamo, precisando di essere stato espulso per somma di falli tecnici, ma che la propria reazione al secondo fallo tecnico era di sbalordimento e disperazione, avendo solo chiesto chiarimenti; precisa inoltre di essersi immediatamente allontanato dal terreno di gioco;
- sentito il sig. Carmine Marano, osservatore degli arbitri, il quale riferisce che l'allenatore Caccavo usciva dal campo accompagnato da un assistente, lamentandosi insistentemente per l'espulsione;
- sentito il primo arbitro, Michele Fusco, il quale conferma quanto precisato nell'allegato a referto, precisando che l'allenatore veniva accompagnato fuori dal campo da un assistente;
- sentito il sig. Alessio Sarluca, tesserato della reclamante società, il quale riferisce che il Caccavo, dopo essere stato espulso per doppio fallo tecnico, si avvicinò al tavolo degli ufficiali di gara per chiedere spiegazioni in merito al fallo tecnico comminato; riferisce di essersi avvicinato al Caccavo, esortandolo ad allontanarsi dal campo;
- rilevato che dall'istruttoria risultano confermati i comportamenti contestati e l'esistenza di precedenti specifici;

PQM

rigetta il reclamo, confermando la sanzione comminata dal giudice di primo grado.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Napoli, 08 maggio 2024

Il Presidente
Avv. Pasquale Raganati